

ATTO COSTITUTIVO



STATUTO ASSOCIAZIONE “TERRA ALETHEIA”

Via del Giardino n°61, 56019 - Vecchiano (Pisa)
terraaletheia@gmail.com - terraaletheia@pec.it
IBAN: IT11C0306909606100000181677
BIC/SWIFT: BCITITMM
C.F. 93096370502

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

A.P.S. "TERRA ALETHEIA" E.T.S.

Art. 1 Costituzione, denominazione, durata, sede e caratteri fondamentali

Con il presente atto è costituita tra i signori

- 1) AMBRA GUERRUCCI, nata a Pisa il 05.05.1994, residente in Vecchiano (PI), via Del Giardino n.61 (C.F. GRRMBR94E45G702S);
- 2) GABRIELE ANGELI, nato a Pietrasanta (LU) il 27.07.1985, e residente in Vecchiano (PI), via Del Giardino n.61 (C.F. NGLGRL85L27G628O);
- 3) FEDERICO BELLINI, nato a Pontedera il 21.05.1978, residente in Calcinaia (PI), via Dei Gelsi n.20 (C.F. BLLFRC78E21G843Y);
- 4) LA ROCCA GIUSEPPE, nato a Castronovo di Sicilia (PA) il 19.06.1932, residente in Vecchiano (PI), via Dell'Argine, fraz. Nodica n. 4 i.01 (C.F. LRCGPP32H18C344O);
- 5) LA ROCCA MARIA CONCETTA, nata a Pisa il 13.02.1961, residente in Vecchiano (PI), via Dell'Argine, fraz. Nodica n. 4.101 (C.F. LRMCN61B53G702I);
- 6) LUMIA PAOLA NUNZIATA, nata a Caltanissetta il 10.12.1979, residente in Paladina (BG), via Pertini n. 14 (C.F. LMUPNN79T50B429D);
- 7) TRIMARCHI CARLO, nato a Bergamo il 21.05.1967, residente in Bergamo (BG), via Leopardi n. 10 (C.F. TRMCRL67E21A794I);

in qualità di soci fondatori, l'Associazione di Promozione Sociale, Ente del Terzo Settore (ETS), denominata "TERRA ALETHEIA" APS, una autonoma, libera, associazione apartitica, apolitica, aconfessionale, senza scopo di lucro e con durata illimitata nel tempo.

La stessa intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità, senza alcuna distinzione o discriminazione.

L'Associazione ha sede legale in Vecchiano (PI), ed è libera di esplicitare la propria attività su tutto il territorio nazionale: l'eventuale spostamento della sede nell'ambito del Comune di Vecchiano non comporta modifica statutaria.

L'Associazione è regolata dal presente Statuto, dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel relativo Registro.

Art. 2 Scopi, finalità e attività

L'Associazione si propone di divulgare e promuovere una serie di iniziative rivolte al benessere individuale e sociale anche attraverso la pratica di varie discipline e attività culturali.

L'Associazione è finalizzata al perseguimento, senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni, basate su sesso, religione, razza e condizioni socio economiche, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

L'associazione intende acquisire la qualifica di "Associazione di Promozione Sociale (APS)", iscrivendosi nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e di "Ente Non Commerciale".

Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle attività di interesse generale, in conformità alle eventuali norme particolari che ne disciplinino l'esercizio, di cui all'art. 5, co. 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), k), l), p), q), r), s), t), u), v), e w) del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione, in particolare, si prefigge di svolgere le attività indicate di seguito:

1. Svolgere e organizzare attività culturali, artistiche, ricreative di interesse sociale ed editoriali con finalità educativa e di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, nonché garantire attività *preventive ed integrative* per la tutela del *benessere psicofisico e della salute pubblica* attraverso sani stili di vita.
2. Istituzionalizzare, svolgere e favorire le attività formative, socioculturali nel settore del *restauro, della agricoltura, dell'ambiente* e attivare iniziative atte ad *incrementare l'uso sociale del tempo libero* nonché occuparsi di *formazione e promozione sportiva nelle discipline più congeniali* all'ambiente alle richieste dei cittadini nei rapporti con l'associazione stessa, promuovendo interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (esclusa l'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi) nonché interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.
3. Contribuire allo *sviluppo culturale e civile dei lavoratori, degli atleti, dei cittadini* alla sempre più ampia diffusione della *democrazia* e della *solidarietà* nei rapporti umani e fra i popoli, alla

pratica ed alla difesa delle *libertà civili individuali, e collettive* promuovendo la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, la promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale.

4. favorire lo sviluppo socio educativo attraverso *corsi di formazione extrascolastica permanente e continua* rivolti al cittadino, adeguati ad ogni fascia d'età, finalizzati alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; lo studio, la *sperimentazione, la divulgazione delle pratiche e metodi delle discipline bio naturali*, discipline olistiche e delle arti olistiche e orientali e in modo particolare tecniche volte a *migliorare lo stato di benessere attraverso il trattamento* che comprende principi sviluppati empiricamente dalle realizzazioni e dallo sviluppo della pratica oggi ampiamente documentata in un gran numero di testi classici specifici; inoltre favorire attraverso corsi in ambito sportivo, la *divulgazione di ginnastica per tutti*, tutte le altre e attività sportive di ginnastica finalizzata alla salute, al benessere, al fitness e al wellness, tutte le altre tecniche affini e collaterali, innovative ed emergenti e delle professioni non regolamentate legge n. 4/2013, compresi gli insegnamenti derivanti dalla tradizione e dalla ricerca, orientale e occidentale atte a promuovere lo *sviluppo della consapevolezza individuale e collettiva* in tutte le età della vita, valorizzando le *risorse dell'individuo*; la costruzione e la valorizzazione di uno *stile di vita* rispondente alle proprie esigenze e aspirazioni, nel rispetto di sé, degli altri *esseri umani, degli animali* e dell'ambiente circostante mediante corsi in *ambito zootecnico, etologico, erboristico, agricolo*.

5. Istituire e gestire corsi anche per l'orientamento professionale in svariate Discipline per il Benessere Naturale (DBN) e per la diffusione e divulgazione della conoscenza e della pratica di scienze e discipline olistiche, atte a favorire l'auto-riequilibrio dell'individuo senza compiere atti medici, né invasivi, né lesivi, l'utilizzo di metodi di prevenzione e di cura alternativi e non, con le finalità di riequilibrare l'energia vitale, stimolare la crescita individuale, operare al recupero ed al mantenimento della salute a livello fisico, psichico e spirituale, anche nel contesto del rapporto uomo/animale, proponendo in generale corsi di insegnamento teorico-pratico a carattere culturale, scientifico, formativo, informativo, di aggiornamento, di specializzazione, di qualificazione, di riconversione e di avviamento professionale, nonché di alfabetizzazione, di integrazione sociale, culturale, sportiva, linguistica e di recupero anche con rilascio di crediti formativi.

6. *rilasciare tessere, distintivi, attestati, diplomi, certificazioni e similari* in convenzione con l'ente affiliante o settori di riferimento nonché istituire *Albi onorifici, registri ed elenchi* delle discipline bio naturali ed olistiche e delle qualifiche conseguite dagli associati.

7. Predisporre un *centro di documentazione* a favore dei soci ed un servizio di *pubblica lettura* per quanti siano interessati ad attività di studio e di ricerca atto a *promuovere e sviluppare indagini* sociometriche, demografiche, ambientali, statistiche, di mercato, di economia politica ecc., da finalizzarsi a fini sociali, culturali, sportivi e di volontariato, nonché promuovere la *costituzione di Istituti, laboratori e centri per la ricerca* culturale, sociale, zootecnica, etologica, erboristica, agricola, sportiva e scientifica.
8. organizzare *servizi e attività socio-culturali, sportive, assistenziali e di recupero* rivolti anche ai soggetti sociali appartenenti alle fasce della *marginalizzazione*, diretti a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, favorendo il più possibile il mantenimento, il recupero e il reinserimento della persona nel nucleo familiare e sociale e comunque nel normale ambiente di vita, istituendo parimenti centri di orientamento, di accoglienza e di supporto per i medesimi e per gli extracomunitari.
9. promuovere ed organizzare forme di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
10. promuovere e gestire la raccolta fondi, l'avvio programmi di recupero e difesa degli animali e dei loro diritti, e finanziamento di progetti di sensibilizzazione al mondo animale, tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281, ivi compreso il recupero di animali destinati alla macellazione.
11. aderire ad organizzazioni convenzionate a un punto di ascolto per la *difesa del consumatore*.
12. Effettuare corsi e aggiornamenti per l'apprendimento formale, non formale e informale, rivolti ai cittadini di qualsiasi nazionalità, favorendo di conseguenza *l'interscambio* del turismo, sociale ed ambientale, culturale e sportivo.
13. Promuovere, organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale, nonché agricoltura sociale ed ogni attività di alloggio temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.
14. Promuovere forme di *assistenza integrativa domiciliare* tese a migliorare le condizioni psicofisiche di sofferenti e bisognosi nonché forme di alloggio sociale e ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi e di attuazione degli scopi e delle attività dell'associazione.
15. Organizzare e gestire attività sportive amatoriali e dilettantistiche compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle stesse. L'attività sportiva verrà svolta nel

pieno rispetto delle normative vigenti in materia, delle regole del CONI e dei regolamenti degli Enti a cui ci si affilia.

16. avvalersi o dotarsi di *mezzi multimediali* per l'informazione e la comunicazione di massa.

17. Favorire *l'estensione delle proprie attività* socio-culturali, ambientali, sportive, turistiche, attraverso forme associative, federative e consortili con altre organizzazioni democratiche e strutture collaterali.

18. Esplicare la propria opera anche attraverso *l'interscambio continuo di informazioni, di programmi ed attività culturali* oltre che dei metodi di insegnamento risultati più idonei, *tra le associazioni* culturali, associazioni e società sportive, enti, ecc..., rendendosi altresì tramite a che si stringano e si intensifichino *relazioni, di amicizia e culturali tra membri* dell'associazione e quelli appartenenti ad analoghe associazioni, sia italiane che straniere, onde migliorare la reciproca comprensione e il più frequente scambio interculturale e scientifico.

19. costituire un *fondo di solidarietà sociale* attraverso contribuzioni spontanee, contributi versati dagli associati nelle forme e nei modi stabiliti dall'Organo di Amministrazione, proventi dalle proprie attività promozionali e ogni altro contributo di Enti e privati a favore delle iniziative che rientrano nella sua sfera di azione.

20. *utilizzare i contributi e le sovvenzioni di Enti* pubblici e privati, nazionali e internazionali per offrire la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività e per le attività previste dallo Statuto.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

L'Associazione può esercitare altresì attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

L'Associazione tiene, a cura dell'Organo di Amministrazione, un *registro dei volontari* che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione per raggiungere i propri fini potrà effettuare una serie di attività divulgative come: volantinaggio, pubblicazione di materiale audiovisivo, editoriale e pubblicazioni su internet e dotarsi di un sito Internet.

Art. 3 Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

1. *quote di iscrizione (associative) e corrispettivi per servizi istituzionali* versati dai soci;
2. *contributi e liberalità* dei soci e di enti privati o pubblici e persone fisiche;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. *sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti* di enti pubblici, privati, associazioni e soci e/o persone fisiche;
5. proventi derivanti da *attività di raccolta fondi e da attività diverse da quelle di interesse generale* svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
6. rendite patrimoniali;
7. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripartizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

L'Organo di Amministrazione annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 4 Soci: requisiti e procedura di ammissione

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura dell'Organo di Amministrazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda all'Organo di Amministrazione o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

L'Organo di Amministrazione esamina entro sessanta giorni le domande presentate e delibera - secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte - in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, i soci hanno:

1. il diritto di *partecipare alle attività associative*;
2. il diritto di *voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali* dell'Associazione;
3. il diritto di *voto per l'approvazione del bilancio* consuntivo di esercizio annuale;
4. il diritto di *candidarsi*, se maggiorenni, alle *cariche sociali*;
5. il diritto di *esaminare i libri sociali* facendone richiesta motivata all'Organo di Amministrazione, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigente. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili ai soci.

I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

Art. 5 Perdita della qualifica di socio

Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

Il socio può in qualsiasi momento notificare all'Organo di Amministrazione la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia *dal trentesimo giorno successivo a quello nel*

quale la relativa comunicazione è ricevuta dall'Organo di Amministrazione, salvo che lo stesso Organo di Amministrazione nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 31 gennaio di ogni anno.

Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione, il socio può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo di Amministrazione, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

L'Associazione può utilizzare i dati personali dei soci solo all'interno della stessa e previa autorizzazione degli interessati per il solo perseguimento degli scopi sociali.

Art. 6 Obblighi assicurativi

L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7 Organi dell'associazione

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea;
2. il Presidente;
3. il Vice-Presidente;
4. l'Organo di Amministrazione;
5. l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria;
6. il Collegio Probiviri (se nominato);
7. il Segretario e Tesoriere.

Art. 8 Assemblea

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

E' possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.

Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.

L'assemblea *ordinaria* delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea *straordinaria* chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea *straordinaria* chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dall'Organo di Amministrazione. L'Associazione tiene, a cura dell'Organo di Amministrazione, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

L'Assemblea ordinaria:

1. nomina e revoca il Presidente e il Vice Presidente e i componenti dell'Organo di Amministrazione, previa definizione del loro numero;
2. approva il bilancio consuntivo di esercizio;
3. determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti, incluso quello dei lavori assembleari;
4. nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo ed, eventualmente, del Collegio Probiviri;
5. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
6. individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
7. delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria:

1. delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
2. delibera sulla trasformazione, la fusione e/o scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
3. delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 9 Organo di Amministrazione – Presidente – Convocazione

L'Organo di Amministrazione è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

L'Organo di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di 5 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.

I primi amministratori sono nominati con il presente atto e sono:

- Presidente: AMBRA GUERRUCCI
- Vice-Presidente: MARIA CONCETTA LA ROCCA
- Tesoriere/Segretario: GABRIELE ANGELI
- Consiglieri: FEDRICO BELLINI
PAOLA NUNZIATA LUMIA
CARLO TRIMARCHI
GIUSEPPE LA ROCCA

L'Organo di Amministrazione dura in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

L'Organo di Amministrazione si riunisce entro 60 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti il Tesoriere ed un Segretario, un Vice Presidente.

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente dell'Organo di Amministrazione, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, e per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dall'Organo di Amministrazione sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri dell'Organo di Amministrazione salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Presidente dura in carica per tutta la durata dell'Organo di Amministrazione ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede l'Organo di Amministrazione, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione si riunisce *ordinariamente* almeno 3 volte l'anno e *straordinariamente* quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

L'Organo di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

1. la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
2. la determinazione delle quote associative;
3. le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
4. le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
5. le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
6. la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
7. l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
8. l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
9. la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dall'Organo di Amministrazione stesso;
10. la tenuta del registro dei volontari;
11. ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dall'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni. La convocazione dell'Organo di Amministrazione può avvenire a mezzo posta elettronica, con invito telefonico oppure a mezzo pubblicazione dell'avviso nella bacheca della sede con preavviso di almeno 15 giorni.

I componenti dell'Organo di Amministrazione non possono ricoprire la carica di amministratori in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

I componenti dell'Organo di Amministrazione, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Art. 10 Decadenza dell'Organo di Amministrazione e del Presidente

L'Organo di Amministrazione decade:

1. per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
2. per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;
3. per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

In queste ipotesi il Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il membro più anziano dell'OdA, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi trenta (30) giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Oltre che nei casi di decadenza dell'Organo di Amministrazione, il Presidente decade:

1. per dimissioni;
2. per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

In queste ultime ipotesi il Vice Presidente o, in subordine, il membro del OdA più anziano, dovrà entro sessanta (60) giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi trenta (30) giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 11 Segretario e Tesoriere

Il *Segretario* redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dall'Organo di Amministrazione e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Il *Tesoriere* presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri dell'Organo di Amministrazione, il bilancio di esercizio a norma dell'art. 13 del Codice del Terzo settore. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dall'Organo di Amministrazione. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del *Tesoriere* a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice-Presidente. Il *Segretario*, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 12 Esercizio Sociale e Bilancio

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i primi quattro mesi di ciascun anno l'Organo di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13 Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

Art. 14 Scioglimento

L'Associazione ha durata illimitata.

Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 15 Clausola Compromissoria

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti

contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, l'Organo di Amministrazione incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 16 Norme Applicabili

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e, in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

GUERRUCCI AMBRA

ANGELI GABRIELE

BELLINI FEDERICO

LA ROCCA GIUSEPPE

LA ROCCA MARIA CONCETTA

LUMIA PAOLA NUNZIATA

TRIMARCHI CARLO
